

Bergamo, 31/10/2025

Circolare n. 95/2025

INTERCONNESSIONE REGISTRATORE TELEMATICO - POS

L'obbligo sarà prorogato?

La legge Finanziaria 2025, al fine di rendere maggiormente integrati il processo di certificazione fiscale e quello di pagamento elettronico, con l'intento di far emergere l'eventuale incoerenza tra incassi (da transato elettronico) e documenti commerciali emessi, ha previsto **l'obbligo di procedere all'integrazione tecnica e funzionale tra i registratori telematici (RT) e i dispositivi di accettazione dei pagamenti elettronici (POS fisici e soluzioni digitali).**

L'obbligo in esame è applicabile dall'1.1.2026 a tutte le tipologie di pagamento elettronico,

comprese le transazioni effettuate tramite carte di credito / debito, app, wallet, digitali, ecc.

Tutti gli incassi elettronici tramite POS / sistemi di pagamento elettronici dovranno quindi essere memorizzati anche dal RT e inviati all'Agenzia delle Entrate che riceverà da ogni dispositivo l'importo:

- dei corrispettivi giornalieri;
- degli incassi giornalieri avvenuti con modalità elettronica.

La già menzionata integrazione consente:

- di assicurare la coerenza tra i pagamenti elettronici ricevuti e la registrazione degli stessi;
- di automatizzare le attività di certificazione fiscale;
- di rafforzare il controllo sulle differenze tra quanto dichiarato e quanto incassato.

Soggetti obbligati

L'obbligo in esame interessa i commercianti al minuto / soggetti assimilati artigiani, alberghi, ristoranti, ecc. Sono esclusi i soggetti non obbligati alla certificazione dei corrispettivi

Interazione RT e POS

Per la trasmissione telematica dei corrispettivi il Legislatore ha introdotto rilevanti modifiche che rafforzano l'interconnessione tra i sistemi fiscali e quelli di pagamento elettronico.

Studio Professionale

Rag. Severino Freti
Dott. Mauro Freti
Dott. Leonardo Poppi
Dott. Fabio Zamblera
Rag. Salcone Raffaella
Dott. Matteo Belotti
Dott.ssa Luana Baglieri
Dott. Alberto Viello

Sede Principale
via Verdi 12, 24121 Bergamo
Studio Freti +035 216044 - info@studiofretiassociati.it - studiofretiassociati.it
Studio Poppi +035 237373 - info@studiopoppi.com - studiopoppi.com
Studio Zamblera +035 341030 - info@studioblc.it - studioblc.it

Sedi Secondarie
Studio Freti e Associati
via S.Rocco 818, Calusco d'Adda (BG)
+39 035 216044

Studio Zamblera
via Don Luigi Zinetti 11, Casazza (BG) +39 035 812295
via Zanolì 3, Colere (BG) +39 0346 53526



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



In primo luogo, è previsto che il RT deve garantire, oltre all'inalterabilità e sicurezza dei dati, anche la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.

A tal fine lo strumento (hardware / software) tramite il quale sono accettati i pagamenti elettronici deve essere sempre collegato al RT mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e inviati, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi e dei pagamenti giornalieri. Considerati i costi che dovranno sostenere i soggetti interessati al fine di aggiornare / sostituire i propri dispositivi, la mancata istituzione di crediti d'imposta / incentivi per alleviare l'onere finanziario e la complessità tecnica dell'integrazione tra i predetti dispositivi, è auspicabile e necessario un intervento dell'Agenzia delle Entrate al fine di definire regole operative chiare e precise.

Regime sanzionatorio

Il regime sanzionatorio previsto per le violazioni in materia di corrispettivi telematici è applicabile anche in caso di mancato invio dei dati dei pagamenti elettronici e/o rispetto del collegamento tra gli strumenti. In particolare, sono previste le seguenti specifiche sanzioni:

- € 100 per ciascun invio (nel limite di € 1.000 per trimestre) in caso di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei già menzionati pagamenti elettronici (se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell'IVA) senza possibilità di applicazione del cumulo giuridico;
- da € 1.000 a € 4.000 in caso di mancato collegamento del RT agli strumenti di pagamento elettronico (POS).

Sanzioni accessorie

In merito alle sanzioni accessorie riguardanti la sospensione della licenza / autorizzazione all'esercizio dell'attività si dispone che le sanzioni previste:

- in caso di violazioni ripetute degli obblighi di certificazione dei corrispettivi, sono applicabili anche ai casi di omessa, tardiva o incompleta trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici giornalieri;
- per l'omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali, sono applicabili anche ai casi di mancato collegamento dello strumento di accettazione dei pagamenti elettronici con gli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.

Obbligo di comunicazione dati transazioni POS

Come disposto gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo strumenti di pagamento elettronico devono inviare all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei predetti strumenti di pagamento nonché l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate. Con il Provvedimento 21.3.2025, in vigore dall'1.1.2026, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità attuative del predetto obbligo.

Soggetti obbligati

I soggetti obbligati alla comunicazione sono gli operatori che forniscono strumenti di pagamento elettronico agli esercenti, ovvero i prestatori di servizi di pagamento (PSP) quali banche, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica, ecc.

Invio dei dati

Come previsto dal citato Provvedimento 21.3.2025:

- le informazioni da trasmettere riguardano, in particolare, la tipologia di POS utilizzato, la tipologia di operazione, la data della transazione elettronica, il codice univoco del contratto di convenzionamento con l'esercente, l'importo e il numero complessivo giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall'esercente;
- l'invio va effettuato mensilmente, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento;
- l'invio (mensile) va effettuato tramite le modalità previste per l'invio telematico dei dati al Sistema di Interscambio flussi Dati (SID).

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.

Per lo Studio Freti e Associati

Dott. Mauro Freti